

Sentenza del 2-7-09 del Giudice di Pace di C.mare di Stabia, avv. Francesco Buonocore, in tema di telefonate Satellitari Internazionali e Speciali.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

CASTELLAMMARE DI STABIA

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott. Francesco Buonocore ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 7886/08, riservata all'udienza di discussione del 11.02.09

TRA

++++, C.F. +++++, res.te in C.mmare di Stabia alla via +++, rappresentato e difeso dagli avvocati Assunta Russo e Marilisa Somma con studio in C.mare di Stabia al viale Europa 165 giusto mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2 (20123), rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Amilcare Troiano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Clotilde Vollono in C.mare di Stabia alla via S. Di Giacomo, 6

CONVENUTA

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. +++, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di C.mare di Stabia, la Telecom Italia s.p.a. in persona del rappresentante

p.t., in quanto, titolare del contratto di telefonia fissa relativo al numero 081.87+++ , aveva ricevuto fatture conti 2/08, 3/08, 4/08 e 5/08 rispettivamente degli importi di euro 273,00, 238,00, 326,00, 135,00.

Il +++ , nel controllare il dettaglio degli addebiti conti 2/08, 3/08, 4/08 e 5/08, notava che la Telecom Italia s.p.a. gli aveva richiesto il pagamento di euro 132,76+iva per telefonate Satellitari Internazionali (conto 2/08), euro 67,41+iva per telefonate satellitari internazionali (conto 3/08), euro 50,63+iva per telefonate a numeri speciali Karupa ed euro 113,21+iva per telefonate a numeri speciali Webcom (conto 4/08), euro 0,11+iva per numeri speciali Eutelia (conto 5/08). L'attore sosteneva di non aver mai effettuato tali telefonate ai numeri delle società Karupa, Webcom, Satellitari internazionali, e visto che tali numeri satellitari e speciali erano disabilitati sulla propria utenza, volendo depositare denuncia-querela contro ignoti presso la Guardia di Finanza di C.mare di Stabia, per gli accertamenti del caso, pur pagando interamente le bollette, contattava il 187 per contestare l'illecito addebito di telefonate. Nell'occasione, l'attore chiedeva all'operatrice 187, invano, sia la restituzione di quanto indebitamente pagato alla Telecom per tali telefonate che l'invio del dettaglio specifico ed in chiaro di tutte le telefonate in uscita dalla propria utenza telefonica e relative al periodo delle fatturazioni contestate.

L'attore sosteneva inoltre che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con le Delibere 660/06 e 418/07, seguendo il decreto del Ministero delle Comunicazioni n. 145 del 2006 (Regolamento per la disciplina dei servizi a sovrapprezzo), aveva disposto, in materia di trasparenza della bolletta telefonica e di blocco selettivo di chiamata per telefonate/collegamenti verso numerazioni 'speciali', la fatturazione separata fra telefonia di base e servizi a sovrapprezzo, aveva definito una disciplina organica del blocco selettivo di chiamata, completamente gratuito sia nella modalità permanente che in quella a PIN, e aveva previsto l'avviso telefonico gratuito all'utente in caso di rilevazione di traffico anomalo. Anche a seguito di tali provvedimenti, l'attore chiedeva la declaratoria di non doversi, alla Telecom Italia S.p.A, nel conto 2/08 euro 132,76+iva per telefonate Satellitari Internazionali, nel conto 3/08 euro 67,41+iva per telefonate satellitari internazionali, nel conto 4/08 euro 50,63+iva per telefonate a numeri speciali Karupa ed euro 113,21+iva per telefonate a numeri speciali Webcom, nel conto 5/08 euro 0,11+iva per numeri speciali Eutelia, e di conseguenza, chiedeva, unitamente al risarcimento di tutti i danni subiti, la condanna della Compagnia Telefonica al pagamento della

complessiva cifra di euro 364,12+iva, oltre interessi legali. Chiaramente con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione.

All'udienza di prima comparizione, regolarmente citata, si costituiva la Telecom Italia s.p.a.. Il procuratore della Telecom Italia s.p.a. si riportava alla comparsa di costituzione e risposta, in uno al proprio fascicolo unitamente ad altri documenti; si riportava altresì alle eccezioni ivi contenute e chiedeva l'accoglimento della propria tesi difensiva. Sottolineava l'improcedibilità/improponibilità/inammissibilità della domanda attorea in quanto il ++++ non aveva, nei tempi previsti dall'art. 17 Condizioni di Abbonamento Telecom, presentato i reclami relativi agli importi addebitati in fattura. Questi reclami – da farsi per iscritto - avrebbero dovuto essere inviati, ai sensi delle Condizioni Generali di Abbonamento Telecom, all'indirizzo indicato sul conto Telecom entro i termini di scadenza della fattura in contestazione. Infine, relativamente al servizio di disabilitazione, evidenziava che tale servizio è fornito gratuitamente dalla Telecom ed attivo sull'utenza dell'attore fin da 2005: tale disabilitazione blocca solo le chiamate verso gli archi di numerazione con prefissi 144, 166, 709, 899, 892, 163 e 164 e verso i numeri a sovrapprezzo che iniziano con 4. Le telefonate satellitari internazionali così come quelle verso numerazioni speciali Karupa, Webcom ed Eutelia recanti i prefissi 178 e 199, per cui sono causa, non rientrano in tale disabilitazione.

Il procuratore della Telecom Italia s.p.a. concludeva, dunque, nel merito, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.

Precisate le conclusioni delle parti, senza alcuna istruttoria se non quella documentale, depositate le comparse, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si precisa che questa controversia viene decisa secondo diritto a prescindere dal valore della stessa.

Le legittimazioni delle parti sono provate per *tabulas* essendo prodotte in giudizio fatture attestanti l'esistenza del rapporto dedotto dall'attore e, comunque, la documentazione prodotta dall'istante non è stata mai espressamente negata dalla convenuta.

La domanda attorea risulta fondata e va accolta. I temi di indagine che l'adito magistrato deve affrontare sono due: un primo, relativo al pagamento, da parte dell'attore, delle fatture conti 2/08, 3/08, 4/08 e 5/08 – ove vengono richiesti dalla Telecom complessivamente euro 364,12+iva per telefonate Satellitari Internazionali, a numeri

speciali Karupa, Webcom, Eutelia - e pertanto verificare se l'istante era tenuto al pagamento delle fatture pagate e poi contestate ed un secondo di carattere prettamente generale, relativo alla responsabilità, contrattuale e non, della Telecom Italia s.p.a. e verificare se essa sia tenuta al risarcimento dei danni, per eventuale responsabilità.

In merito alla richiesta attorea di non debenza, con relativa restituzione, relativamente ai conti 2/08, 3/08, 4/08 e 5/08, della cifra complessiva di euro 364,12+iva relativa a telefonate/collegamenti 'speciali', in quanto nessuno di queste telefonate sono state effettuate dall'istante o da alcuno dei suoi familiari conviventi, questo Giudice ritiene di doverla accogliere per i motivi che seguono.

Si sottolinea che la materia oggetto della causa è senz'altro complessa, sia per la configurazione contrattuale dell'utenza telefonica, sia per il particolare regime probatorio cui fa riferimento e sia perché, nella fattispecie in esame, ci troviamo di fronte ad un rapporto tra professionista e consumatore. Il contratto di utenza telefonica è di certo inquadrabile tra i contratti di somministrazione con esecuzione continuata, ma è anche un contratto di adesione ove le condizioni contrattuali, predisposte dall'imprenditore-contrante forte, non possono essere modificate o discusse dal consumatore-contrante debole, ma da quest'ultimo solo accettate. L'emissione della fattura periodica non può apparire come negozio di accertamento, inteso a rendere certa ed incontestabile l'entità della periodica somministrazione e la quantificazione del relativo corrispettivo dovuto dall'utente, ma si configura solo come un atto unilaterale di mera natura contabile, diretto a comunicare e far risultare all'utente, al fine di ottenerne il pagamento (consumo) secondo precise scadenze, le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza e il convincimento dell'emittente, che resta rettificabile in caso di divergenza con dati reali senza che per la sua contestazione debba trovare applicazione la disciplina circa l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore, prevista dall'art. 1428 c.c. per gli atti di natura negoziale (Cass. Sez. I, 17.02, 1986 n. 947). In sostanza la convenuta società non può essere sollevata dall'onere, come creditore, ma anche come contraente forte (professionista), di dimostrare la legittimità delle sue richieste di pagamento nelle bollette, in caso di contestazione da parte dell'utente-contrante debole (consumatore), soprattutto, poi, se quanto richiede in bolletta sono servizi resi da altre Società (ed infatti, se si legge bene la bolletta contestata, si vede che alle telefonate dirette verso i numeri speciali di altro gestore e/o internazionali e satellitari non vengono applicate le condizioni

generali di abbonamento Telecom!).

Molte sentenze (non ultime Corte Cost. nn. 546/94 e 1104/98), la legislazione in vigore a tutela del consumatore e le Direttive dell'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) hanno sottolineato che il rapporto di utenza è un servizio essenziale, soggetto alle regole di adempimento e prestazioni secondo buona fede, trasparenza e correttezza. Il gestore telefonico può effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale o, fino a qualche tempo fa (cioè fino a che le Autorità sopra richiamate non statuissero in modo specifico circa la fatturazione di tali servizi a sovrapprezzo), sulla base delle indicazioni fornite da altri Gestori che si appoggiano a Telecom ma se l'utente contesta i dati recati in bolletta, a dover dimostrare l'esattezza degli importi richiesti, ed in generale il rispetto delle condizioni di buona fede, trasparenza, correttezza ed equità, anche nell'esecuzione del contratto, è onerato il contraente forte-imprenditore, il quale non si può celare dietro la 'scusa' della non contestabilità del dato recato in bolletta, ma anzi, per potersi liberare dal proprio obbligo, deve dimostrare di essere esente da responsabilità. Insomma la Telecom è tenuta a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore centrale, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore ed il dato trascritto in fattura (Cass. Sez. III Civile, 2.1.2002 n. 17041), e sia l'esattezza e la legittimità, come nel caso che ci occupa, dei dati, recati in bolletta, di altri gestori telefonici, che offrono servizi a sovrapprezzo (e si badi bene, una parte della somma addebitata all'utente viene trattenuta dalla Telecom).

Nella fattispecie, la Telecom nulla ha dimostrato, e, soprattutto non ha dimostrato il rispetto, in generale, delle condizioni di buona fede, trasparenza, correttezza ed equità nel rapporto col proprio utente-consumatore.

Questo Giudice, poi, nello studiare attentamente tutto quanto prodotto dall'attore ma anche per conoscenza propria, vuole soffermarsi su quanto statuito sia dal Ministero delle Comunicazioni, con provvedimento n. 145 del 2006 (Regolamento per la disciplina dei servizi a sovrapprezzo), che dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con le delibere n. 660/06 e n. 418/07 ed anche dal Garante per la Protezione dei dati personali. Questi organismi, infatti, per tentare di risolvere, in via definitiva, "l'emergenza delle truffe delle bollette a tre zeri", considerate anche le numerose denunce presentate, agli organi competenti, da utenti ed associazioni dei consumatori nonché la pressoché inesistente legislazione in materia, hanno cercato di emanare dei provvedimenti per

disciplinare in modo organico e definitivo ‘i servizi a sovrapprezzo’. Attraverso queste nuove regole, è stato deciso, infatti, di realizzare il blocco selettivo di chiamata gratuito, e non più a pagamento, su base di disabilitazione di tutti questi numeri ‘speciali’, fino a nuovo ordine dell'utente, attraverso un codice PIN. Poi, quando si compone un numero speciale, è necessario che ci sia un messaggio di presentazione gratuito con indicazione dei costi e con l'avvertenza che il costo fisso alla risposta può essere addebitato solo dopo il consenso dell'utente. Su internet deve comparire un avviso che si sta per essere disconnessi dal proprio Provider e si sta instaurando una nuova connessione soggetta ad uno specifico prezzo. Il prezzo della connessione al servizio deve essere indicato a video durante tutta la connessione. L'utente deve fornire obbligatoriamente il proprio consenso per accettare la connessione. Sono vietati, quindi, i dialer che si autoconfigurano come connessione principale o che ripetono automaticamente la connessione, che sono stati all'origine di vere e proprie truffe. Tali organismi sottolineano ancora la necessità sia della fatturazione separata fra telefonia di base e servizi a sovrapprezzo (servizi, si badi bene, offerti da altri Gestori, e non dalla Telecom Italia, che però continua a richiedere, nella propria bolletta, tali servizi!) che, in via preventiva, dell'avviso telefonico gratuito all'utente in caso di rilevazione di traffico anomalo.

Il dialer è un programma che altera i parametri della connessione a Internet, cambiandone soprattutto il numero telefonico e sostituendolo con un numero a pagamento maggiorato su prefissi come i costosissimi 709, 144, 166, 899, in Italia, o prefissi internazionali, dove parte di quello che si paga per la telefonata viene girato dall'operatore telefonico, Telecom Italia, Albacom, Webcom eccetera a una terza persona o società: quella che appunto dissemina i dialer.

In ogni caso, poi, quand'anche la responsabilità delle chiamate a numeri satellitari fosse di un dialer e quindi di un programma fornito da Gestori diversi dalla Telecom Italia, quest'ultima, che ha il dovere di buona fede - che grava su tutte le parti di un contratto -, deve sempre avvertire il proprio cliente quando si verifica un uso anomalo della propria connessione telefonica.

L'attore ha poi depositato un comunicato dell'AGCOM che questo giudicante ritiene doveroso richiamare: ed infatti l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sottolinea che “Negli ultimi tempi, il fenomeno dei servizi a sovrapprezzo non richiesti è diventato purtroppo noto ed è per questo motivo che, di recente, sono stati emanati alcuni

provvedimenti finalizzati ad individuare le sue conseguenze sanzionatorie ed a prevedere forme di tutela, preventiva e successiva, per gli utenti”. Sulla scorta delle parole dell’AGCOM, il giudice di Pace di Firenze, nella sentenza n. 5045/07 ha ritenuto sussistere addirittura il reato di cui all’art. 640 ter c.p. (frode informatica) nel momento in cui tali programmi si “intrufolano” nel sistema operativo della vittima, scaricandoli inavvertitamente via email, con la semplice visualizzazione di pagine web o scegliendo “finti” certificati di protezione. Infatti, l’art. 640 ter punisce *“chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”*.

Per il Giudice di Pace di Firenze, se la Telecom non dimostra che le chiamate effettuate ai numeri speciali sono la conseguenza dell’installazione abusiva di un dialer, si rende responsabile del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. (collegato col reato di frode informatica ex art. 640 ter c.p.), che punisce *“chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare”*.

Dal momento, quindi, che per l’integrazione di tale fattispecie delittuosa sarebbe sufficiente la semplice “intromissione” nel far acquisire ad altri (nel caso fiorentino, le compagnie Eutelia e Teleunit) il profitto di un reato (nel caso fiorentino il denaro versato dall’utente per aver chiamato a sua insaputa i numeri 899) e tenuto conto anche della sussistenza dell’elemento psicologico del dolo eventuale, in quanto Telecom accettava comunque il rischio della provenienza delittuosa del denaro (anche col minimo dubbio della illiceità del traffico telefonico), è evidente la non estraneità di tale condotta dall’ambito applicativo del succitato art. 648 c.p.

Inoltre, sempre a parere del giudice fiorentino, a carico di Telecom sarebbe addebitabile il reato di omessa denuncia ex art. 362 c.p. che punisce chi, nell’esercizio di un pubblico servizio, omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità competente, un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio stesso. Infatti, nello svolgere il proprio servizio, la compagnia era venuta comunque a conoscenza dell’illiceità dell’addebito, seppur col semplice sospetto dell’irregolarità delle chiamate, e si era tuttavia astenuta dallo sporgere denuncia alla Procura della Repubblica

competente nei confronti dei legali rappresentanti delle due società arricchitesi fraudolentemente tramite dialer (Eutelia e Teleunit).

Da quanto innanzi, appare che la pretesa della Telecom di euro 364,12+iva è da ritenersi ingiustificata ed illegittima, e, comunque, non dovuta per difetto di regolare prova e documentazione, e per tutti i motivi già ampiamente illustrati.

E' ora obbligo del giudicante, passare ad esaminare l'altro oggetto tema della domanda e verificare se c'è responsabilità della Telecom ai fini della richiesta di risarcimento danni, mossa nelle conclusioni dall'attore. L'istante formula una richiesta di acclarare una responsabilità nella gestione del rapporto a livello generale, obbligando il magistrato, tenutosi a pronunciarsi sul domandato, ad operare una vasta indagine diretta a registrare se la convenuta abbia rispettato tutte le norme e tutte le clausole contrattuali, durante la gestione del rapporto. L'atto negoziale, con cui sorge il rapporto *de quo* è un contratto concluso, ai sensi dell'art. 1342 c.c., con moduli o formulari e pertanto rientra in quelli per adesione, in tale fattispecie, sorge uno squilibrio tra i due contraenti e pertanto l'imprenditore che ha predisposto il modulo, è il contraente forte, mentre l'altra parte è contraente debole, e proprio per questa sua natura e per poter in qualche modo riequilibrare le posizioni iniziali, sia la giurisprudenza della S.C., sia lo stesso legislatore hanno accordato mezzi di tutela alquanto forti. E' proprio in questa ottica ed a questo fine che nasce la legge 281/98, di poi integrata e modificata dalla L. 340/00, dal D.Lvo 224/01, dall'art. 11 della L. 39/02 e quindi il Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005). Detti interventi normativi, hanno definito la figura del soggetto consumatore, accordando allo stesso, proprio in virtù di tale sua posizione di inferiorità una tutela ben precisa e delineata, creando a favore di questi la titolarità di situazioni soggettive attive, che arricchiscono la sfera giuridica di detta persona, situazioni queste che vanno rispettate, non solo durante il momento del sinallagma genetico, ma soprattutto durante il momento del sinallagma funzionale. In primis, questo giudice, però, deve accertare se la tutela di cui ai predetti dettati normativi è applicabile alla fattispecie *de qua* o meno e pertanto se l'attore ha o meno i requisiti soggettivi per essere qualificato consumatore e pertanto essere destinatario della tutela accordata a detta categoria. Sia la legge 281/98 che il Codice del Consumo definiscono come consumatore "chi acquista o utilizza beni e servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta". Indi tale definizione chiarisce che è consumatore l'utilizzatore finale del bene

purché esso non sia utilizzato per scopi professionali o imprenditoriali. Tale caratteristica si rinviene nell'odierno attore che dà ampia prova con l'esibizione delle bollette agli atti di aver utilizzato per fini domestici, diretti alla soddisfazione dei propri bisogni, il detto servizio. Accertata l'esistenza dei presupposti soggettivi, va acclarato e dichiarato che a detto soggetto si applicano le norme previste dai predetti dettati normativi e pertanto esso diventa titolare di situazioni soggettive attive tutelabili dall'ordinamento giuridico e che se violate comportano la sanzione del risarcimento del danno, nella sua duplice forma di lucro cessante e danno emergente. In dette situazioni è sicuramente presente, ai sensi e per gli effetti delle norme novellate, il diritto ad un'adeguata informazione ed a una corretta pubblicità, alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi. Detti diritti, che costituiscono ampliamento dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale, previsti dal nostro legislatore nelle regole generali dell'autonomia privata, sono garanzie che devono essere rispettate sia nella fase delle trattative precontrattuali (pertanto se violate comportano il sorgere di quello che il Bianca definisce un *terzius genus* di responsabilità) sia durante la vita del contratto, comportando, qualora violate, la responsabilità contrattuale. Il legislatore, ha previsto, inoltre, che a dover dimostrare il rispetto di dette condizioni è onerato l'imprenditore il quale per poter liberarsi dal proprio obbligo deve dimostrare di essere esente da responsabilità. Sia ai sensi delle direttive dell'AGCOM sopra richiamate che ai sensi delle condizioni generali di abbonamento che la Telecom statuisce e fa sottoscrivere ai propri abbonati, la compagnia telefonica oggi convenuta ha il dovere di avvisare gratuitamente, in caso di rilievo di traffico anomalo, il proprio utente.

Osserva il Giudicante che, nel caso *de quo*, la Telecom Italia s.p.a., contravvenendo sia ai più generali principi di lealtà e trasparenza dei rapporti contrattuali che alle proprie condizioni di abbonamento nonché – cosa ben più grave!! – alle disposizioni del Ministero delle Comunicazioni e delle Autorità sopra richiamate, non ha comunicato l'aumento vertiginoso del traffico telefonico, sull'utenza dell'attore! L'attore ha avuto modo di constatare tale aumento di traffico telefonico, dovuto a telefonate/collegamenti a numeri 'speciali', solo con la ricezione, molti mesi dopo tali telefonate 'speciali', dei conti Telecom! Inoltre, i contatori sono di proprietà della somministrante Telecom e il controllo degli scatti effettuati viene effettuato e controllato solo dalla Telecom Italia! Quindi, l'utente, non può controllare, durante e/o dopo il traffico telefonico, gli scatti

effettuati, i costi dei servizi ed il periodo di riferimento delle telefonate ma può solo rimettersi a quanto richiesto dalla Compagnia Telefonica, su cui però incombe l'onere di dimostrare la correttezza del proprio comportamento e delle proprie richieste! Orbene alla luce delle considerazioni sopra riportate, visto che l'utente/consumatore è, tra i due, il contraente debole, questo giudice, rileva che la convenuta doveva informare in qualche modo l'utente dell'aumento vertiginoso delle telefonate, dovute a chiamate 'speciali', soprattutto considerando che tali numeri speciali avrebbero dovuto essere disabilitati! E dagli atti depositati dalla convenuta non si evince in alcun modo che la convenuta abbia con mezzi idonei informato l'attore di detta circostanza. Inoltre la Telecom aveva l'onere di dimostrare, essendo il contraente forte, anche che aveva comunicato, con mezzi idonei, all'utente della possibilità di disabilitazione dei numeri speciali.

La violazione del diritto all'informazione relativamente all'aumento vertiginoso del traffico telefonico, la mancata dimostrazione della comunicazione all'utente della disabilitazione dei numeri speciali comporta la nascita in capo alla Telecom Italia s.p.a. dell'obbligo di risarcire i danni. Circa l'entità dei danni, questo giudice, riprendendo anche l'orientamento di questo Ufficio Giudiziario, li determina ex art 1226 c.c. in via equitativa in euro 100,00 con interessi dalla costituzione in mora. In questo caso, però, osserva il giudice che la convenuta non ha, come in altri casi, posto in essere comportamenti continuati e che le accertate violazioni non sono state poste in essere con dolo o colpa grave, pertanto la sporadicità dell'episodio, unitamente alla mancata dimostrazione da parte dell'attore dei danni esistenziali subiti, convince il magistrato che non c'è il verificarsi di un danno esistenziale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, dott. Francesco Buonocore, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da +++++ nei confronti della Telecom Italia s.p.a. così provvede:

1. dichiara la procedibilità/proponibilità/ammissibilità della domanda;
2. dichiara non dovute alla Telecom, da parte dell'attore, le cifre di euro 132,76+iva per telefonate Satellitari Internazionali (conto 2/08), euro 67,41+iva per telefonate

satellitari internazionali (conto 3/08), euro 50,63+iva per telefonate a numeri speciali Karupa ed euro 113,21+iva per telefonate a numeri speciali Webcom (conto 4/08), euro 0,11+iva per numeri speciali Eutelia (conto 5/08), e di conseguenza condanna la Telecom alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro 364,12+iva per tutti i motivi indicati in sentenza;

3. accerta la responsabilità della convenuta Telecom per violazione del diritto di informazione e per violazione dei diritti sopra enunciati e per l'effetto condanna la Telecom Italia s.p.a. al pagamento, in favore dell'attore, di euro 100,00 a titolo di danni, con interessi come in motivazione;
4. condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 650,00, di cui euro 40,00 per spese, euro 360,00 per diritti ed euro 250,00 per onorario, oltre 12,50% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avvocati dichiaratisi antistatari.
5. dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Castellammare di Stabia, in data +++6 luglio 2009.

Il Giudice di Pace
Dott. Francesco Buonocore